



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2918 di data 14 dicembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per la riqualificazione del bar ristoro e noleggio sulla p.ed. 69 e p.f. 20 del C.C. Soraga II, in località San Pellegrino, in Comune di Soraga.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Alberto CIPRIANI     | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 3 dicembre 2020, con la quale la società Bepi Sport di Sommariva Domenico & C. S.n.c., con sede in Moena, strada de la Madonina, 25, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la riqualificazione del bar ristoro e noleggio sulla p.ed. 69 e p.f. 20 del C.C. Soraga II, in località San Pellegrino, in Comune di Soraga.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'arch. Mario Agostini, datati ottobre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede i lavori di riqualificazione e ampliamento del bar ristoro e noleggio, denominato "Chalet Isabella" – "Ta Rif", in località San Pellegrino. I lavori previsti consistono sostanzialmente nella realizzazione di una bussola filtro sul lato ovest a protezione della porta di accesso dell'ascensore a servizio del deposito attrezzature invernali, attualmente esposto agli agenti atmosferici, l'estensione della pensilina esistente a protezione del camminamento esterno che conduce all'ascensore, la creazione di un nuovo spazio ricettivo da adibire a paninoteca mediante un raccordo tra il corpo principale e la voliera sul lato est dell'edificio, nonché la realizzazione di una scala esterna per l'accesso principale dal parcheggio alla terrazza, attualmente accessibile tramite una rampa naturale che costituisce, soprattutto nel periodo invernale, un potenziale pericolo per i clienti del ristoro.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare, la società Bepi Sport di Sommariva Domenico & C. S.n.c., con sede in Moena, strada de la Madonina, 25, alla riqualificazione del bar ristoro e noleggio sulla p.ed. 69 e p.f. 20 del C.C. Soraga II, in località San Pellegrino, in Comune di Soraga, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della società richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - le acque meteoriche raccolte dalle nuove superfici impermeabilizzate dovranno essere convogliate nell'attuale sistema di scarico (corso d'acqua) o se necessario in nuovi idonei sistemi di smaltimento (pozzetto);
  - la proiezione orizzontale della pensilina non potrà ricadere nella fascia di rispetto del rio Biois, prevista dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e pertanto la pensilina dovrà essere realizzata di dimensioni inferiori a quanto prospettato in modo da rimanere, quantomeno, in allineamento con il limite della fascia di rispetto citata;
3. di rendere noto che qualora le acque meteoriche provenienti dai nuovi volumi dovessero essere convogliate nel Rio Biois, dovrà essere assolto a quanto richiesto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr